

Legge Liberalizzazioni

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata in GU n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n.53

Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2012

(Vengono evidenziate in grassetto le novità rispetto al decreto legge)

Area Adempimenti Amministrativi

ARGOMENTO	Testo definitivo convertito in legge	ENTRATA IN VIGORE
<p>Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese</p> <p style="text-align: center;">Art 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono abrogate entro il 31 .12.2012 le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o autorizzazioni preventive per l'avvio di un'attività economica che non siano giustificati da un interesse generale e costituzionalmente rilevante • Sono abrogate le norme che impongono divieti, restrizioni, limiti, programmi e controlli che non siano ragionevoli o proporzionati alle finalità pubbliche • Sono abrogate le programmazioni che stabiliscano limiti, programmi e controlli non ragionevoli, o che condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche ; • Sono abrogate le programmazioni che impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, • Sono abrogate le norme e le programmazioni che limitano o condizionano le tutele dei consumatori <p>Sono ammessi solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica</p> <p>Il Governo adotta entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti per :</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuare le attività per le quali rimane l'autorizzazione preventiva dell'amministrazione, • disciplinare i requisiti per l'esercizio delle 	<p>25/3/2012</p>

	<p>attività economiche, i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione</p> <p>Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni citate i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari e i servizi di comunicazione.</p> <p>Sono stati inseriti due nuovi commi il 4 bis e 4 ter che vanno a modificare il DL 138/2011 e DL 201/2011 in materia di liberalizzazione dell'attività economica, spostando la modifica della normativa in materia accesso all'attività economica al 30/9/2012.</p>	30/9/2012
<p>Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie</p> <p>Art.5</p>	<p>Al Dlgs 6.9.2005, n. 206 codice del consumo è aggiunto l'art. 37 bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie).</p> <p>L'ANTITRUST, in accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, potrà dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.</p> <p>E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.</p> <p>Il provvedimento che accerta la vessatorietà è pubblicato a spese dell'operatore; nel caso di inottemperanza scatta la sanzione da 5.000 a 50.000 euro.</p>	25/3/2012
<p>Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive</p> <p>Art. 7</p>	<p>Viene estesa la tutela da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive alle microimprese.</p> <p>Sono definite microimprese le entità, società di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare.</p> <p>Viene data ulteriore specificazione del termine microimprese intendendo imprese che occupino meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro,</p>	25/3/2012
<p>Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi</p> <p>Art. 10</p>	<p>La norma introduce la possibilità, sinora impedita, ai liberi professionisti (quindi anche agli iscritti ad Ordini professionali) di partecipare (cioè diventare soci) al capitale sociale dei confidi e delle banche che esercitano attività prevalente di garanzia collettiva fidi a favore dei soci.</p> <p>Si ricorda, in proposito, che il "decreto Monti" ha posto il vincolo che nei suddetti confidi o banche i soci e le piccole e medie imprese socie devono</p>	25/3/2012

	<p>avere almeno il 50%+1 dei voti esercitabili in assemblea cui sia riservato il potere di nomina dei membri degli organi di gestione e supervisione strategica (come ad esempio di CdA).</p> <p>Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai Confidi costituiti tra liberi professionisti.</p>	
<p>Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci</p> <p>Art. 11</p>	<p>Viene aumentato il numero delle autorizzazioni per l'apertura di nuove farmacie, venendo così a stabilire che debba esserci una farmacia ogni 3000 abitanti, con possibilità di aumentarne il numero il base alla popolazione eccedente.</p> <p>Le regioni e le province autonome devono approvare le nuove piante organiche delle farmacie entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.</p> <p>Entro i successivi 30 giorni, gli stessi dovranno bandire i concorsi per aggiudicare le nuove farmacie o quelle vacanti.</p> <p>Potranno essere istituiti farmacie all'interno di stazioni ferroviarie, aeroporti, aree di servizio autostradali e nei centri commerciali sup. ai 10.000 mq.</p> <p>Viene liberalizzato anche in questo settore l'orario di apertura e viene data la possibilità di praticare sconti su qualsiasi medicinale venduto.</p> <p>Nel caso in cui le regioni o province non si adeguino alla nuova normativa, verrà nominato un Commissario dal parte del Consiglio dei Ministri.</p> <p>Viene specificato inoltre che, con riferimento alla vendita dei farmaci negli esercizi commerciali, l'inaccessibilità ai farmaci per i non addetti, riguarda solo i farmaci di fascia "C" (L. 214/2011).</p> <p>Portato il numero di abitanti a 3.300.</p> <p>La popolazione eccedente tale limite consente l'apertura di una ulteriore farmacia qualora sia superiore al 50% del parametro stesso (3.300).</p> <p>30 giorni è il termine per i comuni per identificare le nuove sedi e ubicazione.</p> <p>I concorsi verranno gestiti da un'autorità straordinaria regionale o provinciale.</p> <p>Concorsi: il farmacista potrà partecipare al massimo a due concorsi ; a parità di graduatoria verrà preferito il candidato più giovane e il vincitore avrà 15 giorni per accettare o meno la sede assegnata.</p>	
<p>Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti</p> <p>Art. 17</p>	<p>I gestori che siano titolari dell'autorizzazione petrolifera potranno liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore.</p> <p>Eventuali clausole contrattuali di esclusiva, dal 30/6/2012 cessano di avere effetto, per la parte eccedente il 50% della fornitura e comunque per la parte eccedente il 50% di quanto erogato l'anno precedente.</p> <p>E' consentito all'interno degli impianti :</p>	<p>25/03/2012</p>

	<ul style="list-style-type: none"> -somministrare alimenti e bevande (necessari i requisiti morali e professionali); - esercizio dell'attività di punto vendita non esclusivo di stampa e quotidiani; - rivendita di tabacchi (impianti con superficie minima di 1500 mq); - vendita di ogni bene e servizio. <p>Queste ulteriori attività potranno essere date in gestione a terzi. L'adeguamento degli impianti ad oggi incompatibili deve avvenire entro il 31/12/2012. Il mancato adeguamento comporta la sanzione pecuniaria da 1000 a 5000 euro con possibilità di revoca dell'autorizzazione. Modificato il limite dimensionale dell'impianto per poter svolgere l'attività di rivendita tabacchi; tale limite è stato portato a 500 mq (non più 1500 mq)</p>	
<p>Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dai centri abitati</p> <p>Art. 18</p>	<p>Viene integrato l'art. 28 co. 7 del DL 98/2011 oltre alle parole dipendenti viene inserito anche il termine collaboratori. Inoltre viene aggiunta la parte in cui non sono previsti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo per gli impianti, anche senza assistenza, situati al di fuori dei centri abitati . Nessuna modifica</p>	25/3/2012
<p>Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti</p> <p>Art.19</p>	<p>Con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, verrà definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì da comunicare al Ministero dello Sviluppo economico. Verrà stabilita con decreto la nuova cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi. Nessuna modifica</p>	25/3/2012
<p>Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti</p> <p>Art. 20</p>	<p>Eliminato il limite del 25% dell'ammontare complessivo per l'erogazione di contributi, sia per la chiusura degli impianti sia per i costi di ripristino ambientale dei luoghi. Tali erogazioni sono previste per un periodo non eccedente i tre esercizi. Nessuna modifica</p>	25/3/2012
<p>Regolazione indipendente in materia di trasporti</p> <p>Art. 36</p>	<p>L'articolo 36 in sede di conversione è stato completamente sostituito, di seguito le novità per i Taxi Sarà costituita una Autorita' di regolazione dei trasporti entro il 30 aprile 2012. Con particolare riferimento al servizio taxi, l'Autorità provvede a monitorare i livelli di offerta del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni in base ai contesti urbani. <u>Comuni e regioni</u>, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il servizio dei taxi, nel</p>	30/4/2012

	<p>rispetto dei seguenti principi:</p> <p>1) incremento del numero delle licenze (se necessario) bandendo concorsi straordinari, per il rilascio di nuove licenze;</p> <p>2) maggiore liberta' nell'organizzazione del servizio sia per periodi di prevedibile incremento della domanda, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;</p> <p>3) maggiore liberta' nella fissazione delle tariffe, prevedendo tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;</p> <p>4) migliorare la qualita' di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori e adottando la carta dei servizi a livello regionale</p>	
<p>Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore</p> <p>Art. 39</p>	<p>Le novità principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori • Gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto • gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta; • in caso di ingiustificata mancata fornitura dei giornali da parte del distributore alle edicole si configurerà una pratica commerciale sleale. <p>Viene liberalizzata l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore. I requisiti minimi per svolgere questa attività verranno indicati in un prossimo DPCM; restano invariate le funzioni svolte in materia di SIAE.</p> <p>Nessuna modifica</p>	<p>25/3/2012</p>
<p>Semplificazione nella navigazione da diporto</p> <p>art. 59 ter</p>	<p>Il titolare persona fisica o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria di un'imbarcazione può effettuare, IN FORMA OCCASIONALE, attività di noleggio. Tale attività non costituisce uso commerciale dell'unità.</p>	
<p>Anticipo recupero accise per autotrasportatori</p> <p>Art. 61</p>	<p>A decorrere dal 2012, per gli autotrasportatori in conto proprio e in conto terzi, il rimborso delle accise sui carburanti avverrà non più mediante domanda da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, ma entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre solare. Pertanto, per i consumi dei quattro trimestri del 2012, il momento della richiesta del rimborso, a pena di decadenza, sarà il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1° trimestre 2012: aprile 2012 - 2° trimestre 2012: luglio 2012 - 3° trimestre 2012: ottobre 2012 - 4° trimestre 2012: gennaio 2013. 	

	Altra novità riguarda il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta: a decorrere dal 2012 non si applica più tale limite.	
Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari Art. 62	<p>All'interno della filiera alimentare viene previsto l'obbligo della forma scritta per i contratti di cessione di beni agricoli e alimentari; restano esclusi da questo obbligo solo i rapporti di filiera instaurati con il consumatore finale.</p> <p>Sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> -comportamenti sleali che impongano condizioni di acquisto, di vendita ingiustificatamente gravose; - subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la regolarità della relazioni commerciali all'esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti; -conseguire indebite prestazioni unilaterali. <p>Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Con decreto interministeriale (Mipaaf e Mise) verranno definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo</p>	25/03/2012
Impianti fotovoltaici in ambito agricolo Art. 65	<p>Dal 24/01/2012 (ossia dalla data di entrata in vigore del presente decreto) è soppressa la tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici collocati sul suolo, in ambito agricolo. Resta il diritto a ricevere la tariffa incentivante da parte dei soggetti che hanno già ottenuto il titolo abilitativo al 24/01/2012 o che l'hanno richiesto entro tale data, a condizione che l'impianto entri in funzione entro un anno sempre decorrente dal 24/01/2012.</p> <p>Restano gli incentivi per gli impianti fotovoltaici realizzati sui tetti, compresi quelli i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre, purchè i moduli fotovoltaici non superino il 50% della superficie totale della copertura della serra.</p>	
Repertorio nazionale dei dispositivi medici Art. 68	<p>Le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici dovranno versare allo Stato un contributo pari al 5,5 % delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto.</p> <p>Nessuna modifica</p>	25/3/2012
Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi Art. 69	<p>In caso di prestazioni temporanee e occasionali in Italia da parte di prestatori stranieri, la comunicazione preventiva al ministero non è più da presentare 30 giorni prima della prestazione, ma è sufficiente presentarla "in anticipo" rispetto alla data della prestazione.</p> <p>Nessuna modifica</p>	25/03/2012

Area Fiscale Tributaria Societaria

ARGOMENTO	Testo definitivo convertito in legge	ENTRATA IN VIGORE
<p>Tribunale delle Imprese Art. 2</p>	<p>Viene prevista la nascita del cosiddetto “Tribunale delle Imprese”.</p> <p>La legge va a modificare il D.Lgs 168/2003, istitutivo delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso i tribunali e le corti d’appello, ampliandone le competenze.</p> <p>In particolare i tribunali delle imprese avranno una competenza vastissima per quelle che sono le controversie relative alle attività economiche.</p> <p>Le competenze andranno dalla normativa antitrust ai procedimenti relativi ai rapporti societari e a quelli derivanti dal trasferimento delle partecipazioni sociali.</p> <p>Saranno inoltre di competenza del “Tribunale delle imprese” le controversie relative ai patti parasociali, alle azioni di responsabilità verso gli amministratori, agli organi di controllo, ai liquidatori ed eventuali direttori e dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili/ societari, ed ai contratti pubblici di appalto.</p> <p>I soggetti interessati dal nuovo organo giudicante, rispetto quanto previsto nel testo originario del decreto, non saranno le sole Spa e Sapa, bensì anche Srl e Soc. Coop.</p> <p>Il contributo unificato dovuto per il ricorso, risulta doppio rispetto le altre controversie.</p> <p>Il maggior gettito che ne deriva, servirà per l’allestimento di nuove sezioni dedicate alle imprese.</p> <p>Ai “nuovi tribunali” andranno le controversie instaurate dopo il 180° giorno dal 25 marzo 2012.</p>	<p>Dalle controversie instaurate dopo il 180° giorno dal 25 marzo 2012</p>
<p>Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata Art. 3</p>	<p>La norma si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.</p> <p>Con la previsione del nuovo articolo 2463 bis C.C. viene prevista la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata “semplificata”, con un <u>capitale sociale minimo di 1 euro e massimo di 9.999 euro</u>, formata da soci persone fisiche che, alla data di costituzione, non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età.</p> <p>Sarà possibile costituire anche S.r.l. semplificate con un unico socio, se di età inferiore a 35 anni.</p> <p>Il conferimento del capitale sociale deve essere effettuato <u>esclusivamente in danaro e deve essere integralmente versato</u> al momento della costituzione.</p>	<p>25 marzo 2012, ma operativamente occorre attendere l’emanazione, entro 60gg. dalla entrata in vigore della legge di conversione, del decreto ministeriale</p>

Diversamente dalle altre società di capitali per le quali il versamento deve essere effettuato in banca, per le s.r.l. semplificate (“s.r.l.s.”), il conferimento deve essere versato direttamente all’organo amministrativo.

In tutti gli atti e nella corrispondenza della società e, eventualmente, su sito web, occorrerà indicare:

- ✓ la denominazione di “s.r.l. semplificata” (**s.r.l.s.**);
- ✓ l’entità del capitale sociale sottoscritto e versato;
- ✓ la sede della società;
- ✓ il luogo di iscrizione al registro delle imprese.

L’organo amministrativo della società potrà essere quello delle s.r.l. “ordinarie” (amministratore, unico, C.d.A., amministrazione disgiunta o congiunta), ma, in ogni caso, gli amministratori devono essere necessariamente soci.

Il comma 1 dell’art. 3 prevede l’emanazione di un apposito decreto, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, con il quale verranno individuati:

- ✓ i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci;
- ✓ uno “statuto standard” da utilizzare per la costituzione della società; ciò allo scopo di facilitarne l’adempimento in considerazione del fatto che, per tutto quanto non espressamente diversamente regolamentato, si applicano le regole tipiche di tutte le altre s.r.l..

La società dovrà essere costituita con atto pubblico notarile conforme allo “statuto standard” che verrà messo a disposizione con il suddetto decreto.

Viene prevista la gratuità dell’intervento notarile. Inoltre, l’atto costitutivo e la successiva iscrizione al registro delle imprese è esente da diritti di bollo e di segreteria (sconta, comunque, l’imposta di registro nella misura fissa di € 168).

La conversione in legge non regola più i requisiti dell’età durante la vita della società, ma si limita a prevedere il divieto di cessione della quota a soggetti ultratrentacinquenni, pena la nullità dell’atto.

Secondo la versione “ante conversione”, infatti, al raggiungimento del 35° anno di età di uno o più soci, gli amministratori avrebbero dovuto, senza indugio, convocare l’assemblea per deliberare:

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ l'esclusione di diritto del socio; ✓ la trasformazione della società, ad esempio, in s.r.l. "ordinaria". <p>In caso di perdita del requisito dell'età in capo a tutti i soci si sarebbe potuto scegliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la trasformazione della società; ✓ il suo scioglimento. <p>E' molto probabile che la problematica sarà oggetto di apposite indicazioni nell'ambito delle norme attuative che il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e dello sviluppo, dovrà emanare nei prossimi 60 giorni.</p>	
<p>Società tra professionisti</p> <p>Art. 9-bis</p>	<p>La legge sulle liberalizzazioni interviene sulla Legge n. 183/2011 (cosiddetta Legge di stabilità) apportando alcune integrazioni alle disposizioni riguardanti la costituzione di società tra professionisti.</p> <p>Con la Legge di stabilità (art. 10) è stata introdotta la possibilità di costituire società tra professionisti nelle forme di cui al titolo V e VI del libro V del Codice Civile. In pratica le società tra professionisti potranno essere costituite secondo lo schema della:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ società semplice; ✓ società in nome collettivo; ✓ società in accomandita semplice; ✓ società per azioni; ✓ società in accomandita per azioni; ✓ società a responsabilità limitata; ✓ società cooperativa. <p>La disposizione originaria (di cui si riprendono solo i punti salienti) si limitava a prevedere che possono qualificarsi società tra professionisti solo quelle società il cui atto costitutivo prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; • l'ammissione a socio dei soli professionisti iscritti in ordini, albi e collegi o di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento; • l'esecuzione dell'incarico professionale esclusivamente da parte dei soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale; • le modalità di esclusione del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. <p>Il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali aveva da subito fatto osservare che la norma risultava estremamente</p>	

lacunosa su temi molto importanti quali la responsabilità (non era chiaro chi dovesse rispondere in caso di danni alla clientela), le modalità di partecipazione dei soci non professionisti e la possibilità di poter continuare a costituire associazioni professionali, in considerazione dell'abrogazione della L. 1815/39.

Con l'art. 9-bis della legge sulle liberalizzazioni viene modificato l'art. 10 della Legge di Stabilità come segue:

1. per la costituzione di società tra professionisti nella forma di società cooperativa è stabilito che il numero di soci non può essere inferiore a tre (periodo aggiunto al comma 3);
2. il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi deve essere tale da garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; se tale maggioranza viene meno e non è ricostituita nel termine perentorio di 6 mesi si ha lo scioglimento della società e la cancellazione della stessa dall'albo (periodo aggiunto al comma 4, lett. b);
3. è previsto l'obbligo di stipula di una polizza assicurativa al fine di risarcire la clientela per eventuali danni causati dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale (nuova lett. c-bis aggiunta al comma 4);
4. viene stabilito che i soci professionisti possono far valere il segreto professionale nei confronti degli altri soci (periodo aggiunto al comma 7);
5. viene riformulato il testo del comma 9 con il quale si prevede in modo inequivocabile che sono fatte salve le associazioni professionali nonché i diversi modelli societari già vigenti. In pratica sarà ancora possibile costituire associazioni professionali.

Per completezza si ricorda che ad oggi manca ancora il regolamento previsto dal comma 10, non modificato, con il quale si dovranno disciplinare in particolare le materie riguardanti i criteri e le modalità di esecuzione degli incarichi, il divieto di partecipazione a più società tra professionisti e l'osservanza del codice deontologico.

<p>Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base</p> <p>Art. 27</p>	<p>Verranno definite, entro il 1° giugno 2012, le regole generali per ridurre le commissioni interbancarie per le carte di pagamento e promuovere una maggiore concorrenza nel settore bancario.</p> <p>Saranno gratuite le spese di apertura e gestione dei conti destinati all'accredito e al prelievo di pensioni fino a 1.500 euro.</p> <p>È adottata entro il 31 maggio 2012 la disciplina sugli affidamenti e sconfinamenti bancari ex D.L. 201/2011</p>	<p>Dal 1/9/2012</p> <p>Dal 1/7/2012</p>
<p>Nullita' di clausole nei contratti bancari</p> <p>Art. 27 bis</p>	<p>Sono nulle le clausole che prevedono commissioni a favore delle banche per le linee di credito, specie a fronte della:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della loro concessione; - della loro messa a disposizione; - del loro mantenimento in essere; <p>del loro utilizzo (compresi gli sconfinamenti)</p>	
<p>Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali nonché disposizioni in materia di tesoreria unica</p> <p>Art. 35</p>	<p>Sono stati incrementati i fondi speciali per il pagamento dei debiti delle amministrazioni statali. È stata introdotta la possibilità, su richiesta del creditore, di pagare i suddetti debiti in titoli di Stato maturati fino al 31 dicembre 2011.</p> <p>Le pubbliche amministrazioni possono compensare e cedere i propri crediti o avviare transazioni condizionate alla rinuncia a interessi e rivalutazione monetaria.</p> <p>È sospeso, fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unico, con la possibilità di rinegoziare i contratti di tesoreria e cassa.</p>	<p>Dal 24/1/2012</p>
<p>Norma nel settore edilizio (IMU agevolata)</p> <p>Art. 56</p>	<p>Con una modifica all'Art. 13 del D.lgs 201/2011, viene prevista la possibilità di adottare da parte dell'Ente impositivo (Comune) un trattamento fiscale di favore per il settore edilizio, oggi fortemente in crisi.</p> <p>La previsione agevolativa, se adottata dai Comuni, interesserà l'applicazione dell'IMU (imposta municipale propria) per le imprese di costruzione.</p> <p>Nello specifico viene prevista, per i Comuni, la possibilità di disporre la riduzione dell'aliquota IMU ordinaria fino al 3,8 per mille per gli immobili costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice.</p> <p>L'aliquota IMU ridotta sarà applicabile fino a che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • permane la destinazione alla vendita • gli immobili non sono comunque locati. <p>La riduzione di aliquota è comunque limitata ad un</p>	<p>Dal 1/1/2012</p> <p>(se tale facoltà è esercitata dal Comune)</p>

	<p>periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione della costruzione.</p>	
<p>Ripristino IVA per housing sociale</p> <p>Art. 57</p>	<p>Modifica al regime delle locazioni degli immobili abitativi in edilizia sociale</p> <p>E' ammessa l'applicazione dell'IVA, previa specifica opzione, per la locazione di immobili abitativi nei seguenti casi:</p> <p>a) locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, purché siano di durata non inferiore a 4 anni. La imponibilità IVA è condizionata alla esplicita manifestazione dell'opzione per applicare l'IVA a queste locazioni, che il locatore deve esprimere nel relativo contratto di locazione.</p> <p><u>NOTA BENE:</u> Il regime di imponibilità IVA era già previsto solamente per le imprese costruttrici/ristrutturatrici e non era subordinato ad alcuna opzione. La modifica ora introdotta comporta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'applicazione dell'IVA è sempre subordinata alla esplicita opzione da farsi nel contratto di locazione; - possono applicare l'IVA, previa opzione, non solo le imprese costruttrici/ristrutturatrici (come già previsto dalla norma modificata) , ma tutte le imprese. <p>Per le imprese di costruzione/ristrutturazione, che legittimamente avevano già in essere contratti relativi a questo tipo di immobili in regime di imponibilità, non è stato previsto che, per il mantenimento di questo trattamento IVA, debba essere espressa l'opzione.</p> <p>b) locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero Infrastrutture di concerto con il Min della solidarietà sociale, politica della famiglia e politiche giovanili del 22/4/2008.</p> <p><u>NOTA BENE:</u> Il regime di imponibilità IVA è subordinato, anche in questo caso, alla esplicita manifestazione dell'opzione per applicare l'IVA che il locatore deve esprimere nel relativo contratto di locazione.</p> <p>Alle locazioni degli immobili previste ai precedenti punti a) e b) si applica l'aliquota IVA del 10%.</p>	<p>Dal 24/1/2012</p>

	<p>La norma, estendendo l'applicazione dell'IVA alle locazioni citate, consente quindi alle imprese locatrici di operare la detrazione IVA in proporzione alle operazioni imponibili effettuate.</p> <p>E' noto a tutti che il regime di esenzione delle locazioni di immobili abitativi introdotto dal D.L. n. 223/2006 è stato fortemente criticato, in particolare per gli effetti negativi determinati dall'applicazione della riduzione della detrazione per le imprese di costruzione che si trovano ad applicare il pro-rata. Questa norma non consente di superare completamente questa problematica. Va nell'ottica di incentivare un certo tipo di edilizia sociale, che le imprese potrebbero essere indotte a sviluppare anche in considerazione dei risvolti in termini di detrazione IVA che ne possono derivare.</p> <p>Modifica al regime delle cessioni di immobili abitativi in edilizia sociale.</p> <p>La norma prevista dal n. 8-bis dell'art. 10 viene modificata prevedendo che sono imponibili ad IVA:</p> <p>1) le cessioni di immobili abitativi dati in locazione per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata. L'imponibilità IVA è condizionata alla esplicita manifestazione dell'opzione per applicare l'IVA, che il cedente deve esprimere nel relativo atto di cessione.</p> <p><u>NOTA BENE:</u></p> <p>Il regime di imponibilità IVA era già previsto per le cessioni degli immobili abitativi dati in locazione, per un periodo non inferiore a 4 anni, in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata. Questa possibilità riguardava solamente le imprese costruttrici/ristrutturatrici di questi immobili.</p> <p>La modifica al n. 8-bis determina che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'applicazione dell'IVA è sempre subordinata alla esplicita opzione da indicare nell'atto di vendita; - possono applicare l'IVA, previa opzione, non solo le imprese costruttrici/ristrutturatrici (come già previsto dalla norma modificata) ma tutte le imprese. <p>2) Le cessioni di immobili abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero Infrastrutture di concerto con il Min della solidarietà sociale, politica della famiglia e politiche giovanili del 22/4/2008.</p>	
--	--	--

NOTA BENE:

Anche in questo caso, l'imponibilità IVA è subordinata alla esplicita opzione manifestata dal cedente nell'atto di vendita.

Va ricordato che rimane confermata l'imponibilità IVA per le cessioni degli immobili abitativi in generale ceduti dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici entro i 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento.

MA rimane anche confermata l'applicazione dell'esenzione IVA per le cessioni degli immobili abitativi, diversi da quelli in precedenza citati nei punti 1 e 2, ceduti dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici dopo i 5 anni dalla ultimazione.

Resta ugualmente confermata l'esenzione IVA per le cessioni degli immobili abitativi effettuate dalle imprese di compravendita (ad esclusione dei casi ora previsti e riportati ai precedenti punti 1 e 2).

Modifica al comma 3 dell'art. 36/633 – separazione delle attività anche nei casi di cessioni esenti e cessioni imponibili

La tenuta di contabilità separate è prevista, in via ordinaria, solo quando si verifica lo svolgimento di autonome e distinguibili attività.

Fa eccezione la previsione contenuta nel comma 3, sesto periodo, dell'art. 36/633, con cui si ammette la possibilità di adottare la separazione facoltativa delle contabilità per i soggetti *che effettuano sia locazioni esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della detrazione per effetto del pro-rata, sia locazioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività*”.

Questa disposizione, che consente quindi la separazione fra due distinti settori della stessa attività e cioè la locazione esente di fabbricati abitativi e la locazione imponibile di altri fabbricati, viene ora estesa anche nei casi di soggetti che effettuano sia cessioni esenti di fabbricati abitativi che cessioni imponibili di altri fabbricati.

Aliquota IVA 10% per le locazioni in edilizia sociale

L'aliquota del 10% era già prevista per le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che avevano costruito/ristrutturato gli

	<p>immobili stessi.</p> <p>Con le modifiche ora introdotte al regime delle locazioni di immobili in edilizia sociale, la previsione del 10%, riportata dal n. 127-duodevicies, parte III della tabella A, allegata al DPR n. 633/72, si applica alle locazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata, - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dallo specifico DM da emanare. 																							
<p>Misure a tutela della filiera della nautica da diporto</p> <p>Art. 60 bis</p>	<p>L'art. 60-bis introduce sostanziali modifiche alla normativa indicata all'art. 16, commi da 2 a 10 del DL 201/2011, con lo scopo di semplificare la determinazione della tassa sulle unità da diporto. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non si fa più riferimento alla decorrenza dal 1° maggio 2012 ma viene indicato più genericamente il "1° maggio di ogni anno". La tassa non è più calcolata in base ai giorni di stazionamento, ma è stabilita in misura annuale, nelle seguenti misure: <table border="1" data-bbox="544 1018 1136 1381"> <thead> <tr> <th>Euro</th> <th>Lunghezza dello scafo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>800</td> <td>da 10,01 a 12 metri</td> </tr> <tr> <td>1160</td> <td>da 12,01 a 14 metri</td> </tr> <tr> <td>1740</td> <td>da 14,01 a 17 metri</td> </tr> <tr> <td>2600</td> <td>da 17,01 a 20 metri</td> </tr> <tr> <td>4400</td> <td>da 20,01 a 24 metri</td> </tr> <tr> <td>7800</td> <td>da 24,01 a 34 metri</td> </tr> <tr> <td>12500</td> <td>da 34,01 a 44 metri</td> </tr> <tr> <td>16000</td> <td>da 44,01 a 54 metri</td> </tr> <tr> <td>21500</td> <td>da 54,01 a 64 metri</td> </tr> <tr> <td>25000</td> <td>superiore a 64 metri</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - viene specificato che la riduzione della tassa al 50% prevista per le unità a vela con motore ausiliario si applica quando il rapporto fra superficie e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0,5; - viene soppressa la disposizione, che esentava dalla tassa giornaliera le unità che si trovino in un'area di rimessaggio per i giorni di permanenza in tale area, in quanto la tassa ha ora valenza annuale. Resta in vigore l'esclusione dal pagamento della tassa per le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, per quelle obbligatorie di salvataggio e per i battelli di servizio, purchè questi rechino l'indicazione 	Euro	Lunghezza dello scafo	800	da 10,01 a 12 metri	1160	da 12,01 a 14 metri	1740	da 14,01 a 17 metri	2600	da 17,01 a 20 metri	4400	da 20,01 a 24 metri	7800	da 24,01 a 34 metri	12500	da 34,01 a 44 metri	16000	da 44,01 a 54 metri	21500	da 54,01 a 64 metri	25000	superiore a 64 metri	
Euro	Lunghezza dello scafo																							
800	da 10,01 a 12 metri																							
1160	da 12,01 a 14 metri																							
1740	da 14,01 a 17 metri																							
2600	da 17,01 a 20 metri																							
4400	da 20,01 a 24 metri																							
7800	da 24,01 a 34 metri																							
12500	da 34,01 a 44 metri																							
16000	da 44,01 a 54 metri																							
21500	da 54,01 a 64 metri																							
25000	superiore a 64 metri																							

	<p>dell'unità da diporto al cui servizio sono posti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene introdotta l'esenzione anche per le unità che siano rivenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore; inoltre viene prevista la non applicazione della tassa alle unità da diporto per il primo anno dalla prima immatricolazione, al fine di sviluppare la nautica da diporto. Resta comunque l'esenzione per le nuove unità da diporto con targa "prova" che siano nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere, del manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate che siano state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto; - sono introdotte due specificazioni: <ol style="list-style-type: none"> 1) la tassa si applica ai proprietari, agli usufruttuari, agli acquirenti con patto di riservato dominio o agli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché alle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. 2) La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio»; - viene abrogato l'obbligo di esibizione della ricevuta di pagamento della tassa da parte del comandante dell'unità da diporto dell'Agenzia delle Dogane (o all'impianto di distribuzione del carburante), per l'annotazione nei registri ed i controlli a posteriori al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante. 	
<p>Anticipo recupero accise per autotrasportatori</p>	<p>A decorrere dal 2012, per gli autotrasportatori in conto proprio e in conto terzi, il rimborso delle accise sui carburanti avverrà non più mediante domanda da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo</p>	

<p>Art. 61</p>	<p>alla scadenza di ciascun anno solare, ma entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre solare. Pertanto, per i consumi dei quattro trimestri del 2012, il momento della richiesta del rimborso, a pena di decadenza, sarà il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1° trimestre 2012: aprile 2012 - 2° trimestre 2012: luglio 2012 - 3° trimestre 2012: ottobre 2012 - 4° trimestre 2012: gennaio 2013. <p>Altra novità riguarda il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta: a decorrere dal 2012 non si applica più tale limite.</p>	
<p>Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione</p> <p>Art. 88</p>	<p>La disposizione interviene sul regime di deducibilità degli interessi passivi delle società a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione.</p> <p>Specificatamente, il 5° comma dell'art. 96 del Tuir individua una serie di soggetti per i quali non trova applicazione il meccanismo di deducibilità degli interessi passivi previsto appunto dai primi commi dell'art. 96.</p> <p>Con la modifica, apportata dall'art. 88 del D.L., viene eliminata l'ultima parte del comma 5 dell'art. 96 del Tuir, il che significa che saranno assoggettati al meccanismo di deducibilità degli interessi passivi previsto dall'art. 96 del Tuir, anche le società a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione.</p> <p>Il comma 2 dell'art. 88 del Decreto Liberalizzazioni prevede che la modifica dispositiva, e quindi il nuovo regime di deduzione degli interessi passivi per i soggetti sopra indicati, trova applicazione a decorrere dall'esercizio in corso alla entrata in vigore del decreto. Quindi per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la nuova norma sulla deducibilità degli interessi passivi, trova applicazione nell'esercizio 2012.</p>	
<p>Imprese commerciali trasferite all'estero</p> <p>Art. 91</p>	<p>La disposizione, interviene sull'art. 166 del Tuir relativo alla cosiddetta Exit Tax.</p> <p>Viene prevista la possibilità di chiedere la sospensione dalla tassa per il trasferimento all'estero (cosiddetta Exit Tax) per le imprese commerciali che si trasferiscono in Stati Ue o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella White list, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo di reciproca assistenza per la riscossione dei crediti tributari.</p> <p>Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dal 25 marzo, il legislatore fornirà le norme attuative</p>	

	<p>con le quali individuare le situazioni che determinano la decadenza dalla sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di versamento.</p> <p>La nuova disposizione si applica ai trasferimenti avvenuti dalla data di entrata in vigore del D.L. N.1.</p>	
<p>Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili non commerciali</p> <p>Art- 91-bis</p>	<p>L'articolo 91-bis interviene in materia di tassazione IMU sugli immobili degli enti non commerciali.</p> <p>Viene infatti modificato l'art. 7, c. 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992, il quale prevedeva l'esenzione ICI sugli immobili utilizzati dagli enti non commerciali se destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione, di culto, dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana).</p> <p>Le modifiche introdotte precisano che tale esenzione opera solo se le attività sopra elencate sono svolte con modalità non commerciali, in caso contrario saranno assoggettate ad IMU.</p> <p><u>Immobili con utilizzazione mista</u></p> <p>Per gli immobili frazionabili, l'esenzione opera sulla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.</p> <p>In ordine alla frazione rimanente, purché dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, saranno applicate le procedure di revisione catastale disciplinate dall'art. 2, c. 41, 42 e 44 del DL 262/2006.</p> <p>Le rendite catastali così dichiarate o attribuite produrranno effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013; a partire da tale data la frazione di immobile non esente sarà assoggettata a IMU secondo il valore determinato dalle predette risultanze catastali.</p> <p>Nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere come sopra descritto, dal 1° gennaio 2013 l'esenzione sarà applicata secondo un criterio di</p>	<p>Dal 1/1/2013</p>

	<p>proporzionalità rispetto all'uso non commerciale dell'immobile, come risultante da apposita dichiarazione.</p> <p>Le modalità e le procedure relative a tale dichiarazione, nonché l'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono demandate ad un apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto in esame.</p> <p>Il comma 4 dell'articolo in commento abroga la disposizione che disponeva l'applicabilità dell'esenzione alle attività non aventi esclusivamente natura commerciale.</p>	
<p>Preclusione all'esercizio della rivalsa al concessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica</p> <p>Art. 93</p>	<p>L'articolo in commento modifica il vigente articolo 60 del DPR n. 633/72.</p> <p>La nuova formulazione dell'art. 60/633 prevede la possibilità di rivalsa dell'IVA relativa ad avvisi di accertamento o rettifica da parte del contribuente nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.</p> <p>La rivalsa è ammessa purché il contribuente provveda al pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.</p> <p>Pare, perciò, preclusa questa possibilità nel caso in cui il contribuente contesti l'avviso con la presentazione del ricorso al giudice tributario.</p> <p>Nei casi in cui la rivalsa è ammessa, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa e alle stesse condizioni che erano esistenti al momento della effettuazione della operazione originaria</p>	<p>Dal 24/1/2012</p>
<p>Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie</p> <p>Art. 95</p>	<p>L'intervento normativo in esame interviene sul D.L. 138/2011 nella parte in cui la norma ha modificato la tassazione delle rendite finanziarie.</p> <p>I primi due interventi previsti alle lettere a) e b) dell'art. 95 del D.L. liberalizzazioni eliminano alcuni dubbi interpretativi, ed in particolare chiariscono che la tassazione degli utili percepiti da fondi esteri istituiti negli stati membri della UE e negli Stati aderenti alla SEE (inclusi nella c.d. "white list") mantengono la tassazione al 12,5%.</p>	<p>Dal 1/1/2012</p>

	<p>Con la lettera c) dell'art. 95 del D.L. liberalizzazioni viene prevista la tassazione con aliquota del 12,5% dei proventi da pronti contro termine su titoli pubblici, titoli equiparati a quelli pubblici, e su titoli pubblici emessi da Stati esteri inclusi nella cosiddetta "white list".</p> <p>Gli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati UE o aderenti allo SEE (Spazio Economico Europeo) inclusi nella c.d. white list, restano assoggettati alla ritenuta dell'11%.</p>	
--	---	--

Area Lavoro e Contrattualistica

ARGOMENTO	Testo definitivo convertito in legge	ENTRATA IN VIGORE
<p>Disposizioni sulle professioni regolamentate Art. 9</p>	<p>Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. L'onorario è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve informare il cliente circa il grado di complessità, gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve indicare i dati della polizza assicurativa. Il compenso pattuito dovrà essere preceduto da un preventivo scritto di massima. L'assenza di preventivo e di onorario scritti costituisce illecito disciplinare del professionista.</p> <p>Ad un successivo decreto viene rinviata la determinazione dei parametri per la determinazione del compenso e per stabilire oneri e contributi alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Le attuali tariffe rimangono in vigore fino all'emanazione del predetto decreto e comunque non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.</p> <p>Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.</p> <p>La durata del tirocinio previsto finalizzato all'iscrizione negli albi professionali non potrà superare complessivamente i diciotto mesi. I primi sei mesi potranno essere svolti, tramite apposita convenzione stipulata tra Ordini e il ministro dell'istruzione, durante il corso di laurea oppure presso pubbliche amministrazioni all'esito del corso di laurea..</p> <p>Le disposizioni sul tirocinio non si applicano alle professioni sanitarie per le quali restano in vigore le precedenti regole.</p>	<p>Si attende un Decreto attuativo</p> <p>-</p> <p>Obbligo di compenso ai tirocinanti in vigore dal 25/3</p>

<p>Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca art. 67 ter</p>	<p>Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti del lavoro (di cui all'art.1, n. 12/79) per conto delle imprese associate</p>	<p>25/3</p>
<p>Aiuti de minimis a favore di piccole e micro imprese in particolari aree Art.70</p>	<p>Le risorse del Fondo per le zone franche urbane (pari a 90 milioni di euro) possono essere destinate al finanziamento degli aiuti <i>de minimis</i> a favore delle piccole e micro imprese, già costituite o che si costituiranno entro il 31/12/2014, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree interessate da eventi calamitosi.</p> <p>Ai sensi della predetta raccomandazione 2003/361/CE (si veda anche http://www.cnainterpreta.it/check_accesso_evento.asp?idd=162) si intende per-</p> <ul style="list-style-type: none"> - piccola impresa quella che possiede meno di 50 occupati e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro; - micro impresa quella che possiede meno di 10 occupati e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro. <p>Alle predette imprese si applicano le seguenti agevolazioni (art. 1, c. 341, lett. da a) a d), L. n. 296/06):</p> <p>a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi 5 periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi 5 al 60%, per il 6° e 7° al 40% e per l'8° e 9° al 20%. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1/01/09 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a €5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;</p> <p>b) esenzione dall'Irap, per i primi 5 periodi di imposta, fino a concorrenza di €300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;</p> <p>c) esenzione dell'imposta comunale sugli immobili per un periodo limitato;</p> <p>d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi 5 anni di attività, nei limiti di un massimale di</p>	<p>25/3</p>

	<p>retribuzione definito con Decreto del Ministero del lavoro, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi 5 al 60%, per il 6° e 7° al 40% e per l'8° e 9° al 20%. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana</p>	
--	--	--

Area Ambiente e Sicurezza

ARGOMENTO		ENTRATA IN VIGORE
<p>Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale</p> <p>Art. 23</p>	<p>Il piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica è sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilità alla procedura VAS (valutazione ambientale strategica) (art. 12 D. Lgs. 152/06). Ogni 3 anni è comunque sottoposto a procedura VAS. A tale scopo, il piano ed il collegato rapporto ambientale devono evidenziare l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere necessarie.</p>	<p>24/01/2012</p>
<p>Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali</p> <p>Art. 25 Comma 1</p>	<p>Per realizzare economie di scala, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono organizzare i servizi pubblici locali, compresi quelli a tutela dell'ambiente, in ambiti o bacini territoriali ottimali con dimensioni almeno pari al territorio provinciale. Dandone motivazione, possono essere organizzati bacini con dimensione diversa da quella provinciale. Se non verrà attuata, questa organizzazione verrà attuata dal Consiglio dei Ministri. È salvaguardata l'organizzazione dei servizi in ambiti ottimali già attuati, in risposta a direttive europee oppure ai sensi di discipline di settore vigenti o di norme regionali, in applicazione delle quali i servizi sono già organizzati in ambiti con dimensione inferiore a quella provinciale.</p>	<p>30/06/2012</p>
<p>Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali</p> <p>Art. 25 Comma 4</p>	<p>Nella gestione dei rifiuti urbani, la gestione e l'erogazione del servizio può essere effettuata da un soggetto diverso da quello che gestisce e realizza gli impianti di trattamento. Tra le attività affidate per la gestione integrata dei rifiuti urbani è ora previsto anche il loro recupero e non più il solo smaltimento. Se gli impianti sono di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali coinvolti, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti: 1) l'accesso agli impianti con tariffe agevolate e</p>	<p>24/01/2012</p>

	predeterminate; 2) la disponibilità delle potenzialità e delle capacità degli impianti necessari per soddisfare le esigenze del corrispondente Piano d'ambito.	
<p>Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali</p> <p>Art. 25 Comma 5</p>	<p>La TARES, che sostituirà le tasse – tariffe rifiuti attualmente applicate, potrà essere gestita anche tramite l'attribuzione di servizi di esclusiva e non unicamente in regime di privativa da parte dei Comuni.</p>	<p>24/01/2012</p>
<p>Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi</p> <p>Art. 26</p>	<p>Con una modifica al Testo Unico Ambientale (art. 221 D. Lgs. 152/06) viene permesso ai produttori di imballaggi che gestiscono autonomamente i propri rifiuti di imballaggi di organizzarsi, anche in forma collettiva, con strutture, di fatto, alternative al CONAI. Queste strutture potranno agire solo su scala nazionale. Con la conversione in legge è stata eliminata la possibilità di creare strutture a livello locale. Se il Ministero dell'Ambiente non si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta, queste attività potranno avviarsi dopo ulteriori 90 giorni. Il D.L. 1/2012 ha inoltre modificato anche le sanzioni a carico di produttori ed utilizzatori di imballaggi per la mancata adesione ad un consorzio: dalla precedente sanzione amministrativa pecuniaria pari a 6 volte le somme dovute al Conai, si è ora passati ad una cifra compresa tra 10.000 e 60.000 €."</p>	<p>24/01/2012</p>
<p>Norme in materia di dragaggi</p> <p>Art. 48</p>	<p>Nei siti da bonificare di interesse nazionale (art. 252 D.Lgs. 152/06), i dragaggi possono essere svolti contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alla bonifica. Per non pregiudicare la bonifica, il progetto di dragaggio dev'essere presentato dall'autorità portuale o, se assente, dal concessionario dell'area demaniale ai Ministeri delle Infrastrutture e dell'Ambiente. I materiali dragati, o ogni singola frazione granulometrica ottenuta con una separazione fisica, possono essere utilizzati per diversi scopi:</p> <p>1) se hanno caratteristiche chimico – fisiche analoghe al fondo naturale del sito di destinazione, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici da cui provengono (in questo caso i due siti coincidono), utilizzati per arenili, terreni costieri o per il miglioramento dei fondali;</p> <p>2) se presentano livelli di contaminazione inferiori a quelli stabiliti dal D.Lgs. 152/06 (tabella 1 dell'allegato V alla Parte IV) possono essere utilizzati in siti destinati a verde pubblico/ privato/ residenziale o destinati a usi commerciali/ industriali. Se inoltre rispettano i test di cessione previsti dal DM 5/2/1998 (produzione di materie prime secondarie dal trattamento di rifiuti) possono essere utilizzati a terra con le modalità da definirsi con apposito DM;</p> <p>3) se non pericolosi, alla fonte o in seguito a</p>	<p>24/01/2012</p>

	<p>trattamento, possono essere utilizzati in strutture di contenimento impermeabilizzate. Se queste strutture sono situate in porti nazionali diversi da quello di provenienza, il trasporto deve essere accompagnato da un documento riportante le informazioni contenute nel formulario d'identificazione dei rifiuti;</p> <p>4) se presentano concentrazioni di inquinanti inferiori a quelle autorizzate per lo specifico sito, l'area interessata può essere riutilizzata per lo scopo alla quale era destinata.</p> <p>Nel caso in cui al termine dei trattamenti i materiali presentino livelli di contaminazione superiori a quelli previsti nella suddetta tabella 1, occorre avviare le procedure di bonifica.</p> <p>Il deposito di questi materiali di dragaggio ha una durata massima di 30 mesi, prima della loro utilizzazione definitiva.</p> <p>Con apposito DM, lo stesso del precedente punto 2 e da pubblicarsi entro il 9/5/2012, saranno definite le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali di aree portuali e marino- costiere in siti di bonifica di interesse nazionale. Fino a tale data si applicano le disposizioni del D.Lgs. 152/06 riguardante la bonifica di siti inquinati.</p> <p>I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale per la bonifica, possono essere immersi in mare, previa specifica autorizzazione, o utilizzati per ripascimento delle spiagge o creazione di strutture di contenimento nei porti.</p>	
<p>Utilizzo terre e rocce da scavo</p> <p>Art. 49</p>	<p>Ulteriore modifica alle modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo, da definirsi con apposito DM da pubblicare entro il 24/5/2012. Questo DM dovrà stabilire i criteri in base ai quali le terre e rocce di scavo possono considerarsi sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 – bis del D.Lgs. 152/06.</p> <p>L'art. 186 del D.Lgs. 152/06 verrà abrogato a partire dall'entrata in vigore del suddetto DM e non di quello previsto dal comma 2 dell'art. 184 – bis come precedentemente previsto dall'art. 39 co. 4 del D.Lgs. 205/2010.</p>	<p>24/5/2012</p>